

Quante munizioni è consentito inserire nel caricatore dell'arma rigata?

L'art. 13, comma 1, della L. 157/1992 prevede testualmente che *"l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40"*.

Pertanto, se è pacifico che i fucili ad anima liscia devono essere dotati di un caricatore che non contenga più di due colpi, la mancata ripetizione di detta prescrizione limitativa per i fucili ad anima rigata ha fatto sorgere un contrasto giurisprudenziale in ordine al numero di colpi che possono essere legittimamente inseriti nella carabina.

In particolare, un primo orientamento giurisprudenziale nega la possibilità dell'esercizio della caccia con carabina contenente più di due colpi, sostenendo che l'utilizzo di una carabina contenente tre o più colpi configurerebbe esercizio della caccia con mezzi vietati (Cass. Pen. n. 2075/1999 e Cass. Pen. n. 2143/1995).

L'orientamento maggioritario ha viceversa evidenziato che il tenore letterale dell'art. 13, comma 1 della L. 157/1992 *"sembra ammettere l'impiego del fucile con canna rigata (carabina compresa) senza limite di colpi, ma con altre specifiche prescrizioni (calibro e tipo di munizione)"* (Cass. pen. sez. II, 18.5.1999, n. 1897). Detta ultima interpretazione è cer-

tamente condivisibile poiché, oltre a non contrastare con le convenzioni di Parigi e Berna, rese esecutive con L. 24.11.1978, n. 812 e con L. 5.8.1981, n. 503, trova conferma nella "ratio" sottesa alla diversa disciplina riguardante i due tipi di fucili (ad anima liscia e rigata), ovvero nella volontà del legislatore di imporre, anche in attuazione della direttiva comunitaria n. 79/409, limiti diversi e maggiori per la caccia dei volatili in cui vengono utilizzati fucili a canna liscia rispetto alla caccia agli ungulati per la quale si usano i fucili a canna rigata.

Questo orientamento è stato recentemente ritenuto condivisibile dallo stesso Tribunale di Trento, Sezione Distaccata di Cles, con sentenza n. 6133/06 - 2 di data 6.6.2007. Detta Autorità giudiziaria si è occupata di un caso in cui è stato, suo malgrado, coinvolto un nostro cacciatore al quale è stato contestato l'esercizio della caccia con mezzi vietati in quanto aveva con sé una carabina con un colpo in canna e tre nel caricatore.

Con la suddetta sentenza, il Tribunale di Trento, Sezione Distaccata di Cles, all'esito del giudizio, ha assolto il nostro associato dall'imputazione a lui ascritta, evidenziando nelle motivazioni che *"il tenore letterale dell'art. 13 della L. 157/92 riferisce la limitazione dei colpi ai soli fucili con canna ad anima liscia: il testo letterale prevede, per i fucili con canna ad anima rigata, unicamente un limite di calibro, appena dopo aver previsto invece, per i fucili con canna ad anima liscia, la limitazione della capaci-*

tà del caricatore; la norma differenzia quindi la disciplina dei due tipi di arma e sembra ammettere l'impiego del fucile con canna rigata (carabina compresa) senza limite di colpi, ma con altre specifiche prescrizioni (di cui non si fa questione nel caso in esame)". Ha aggiunto altresì il Tribunale che *"il distinguo fatto dal legislatore non appare irragionevole, poiché – come affermato nella sentenza citata (Cass. pen. sez. II, 18.5.1999, n. 1897) – per la caccia agli uccelli vengono utilizzati fucili a canna liscia e non rigata, e questi ultimi vengono invece impiegati per la caccia della grossa fauna ungulata, il motivo della diversa disciplina per i due tipi di fucili va pertanto cercato nell'intento di imporre dei limiti diversi e maggiori alla caccia agli uccelli, rispetto agli altri tipi di caccia effettuati con fucili a canna rigata."*

Per tali considerazioni il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, ha ritenuto che *"il fatto non fosse sussumibile nella norma penale che si assumeva violata, né in altra fattispecie legale"*, con conseguente assoluzione del cacciatore perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La suddetta sentenza contribuisce a confermare l'interpretazione secondo la quale non è sancito alcun limite all'uso delle carabine nell'attività venatoria agli ungulati, se non per ragioni di calibro e di bossolo. Un contributo sicuramente importante per tale forma di caccia, molto specialistica, che comporta una peculiare simbiosi tra il cacciatore e l'ambiente naturale che lo circonda. ■